

## **INAIL, circ. n. 31/2022 – Profili assicurativi dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità – Nota di approfondimento**

Facendo seguito alla [Comunicazione Ance del 23 giugno scorso](#), si informa che l'INAIL, con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022, ha riassunto la disciplina del contratto di rete e dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e ha fornito le indicazioni operative relativamente ai propri profili assicurativi di competenza.

In via preliminare, l'INAIL ha ricordato che *“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”<sup>1</sup>.*

Le imprese “retiste”, al fine di realizzare il programma di rete, possono avvalersi sia dell'istituto del distacco, di cui si presume automaticamente l'interesse<sup>2</sup>, sia del regime della codatorialità.

Nell'ipotesi di distacco il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria; la codatorialità, invece, consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, le quali hanno la facoltà di aderire o meno a tale modello per usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio”, appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

In base alla scelta di adesione al regime di codatorialità, viene determinata la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.

Ne consegue che l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l'intero, a ciascuno dei codatori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti<sup>3</sup>.

### **Sistema Unirete per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete**

---

<sup>1</sup>Art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33.

<sup>2</sup> A seguito dell'inserimento, con decorrenza 23 agosto 2013, del comma 4-ter all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2766.

<sup>3</sup> INL, Nota 22 febbraio 2022, n. 315.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell'ambito di un contratto di rete devono essere effettuate dall'impresa referente attraverso il modello Unirete messo a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>.

L'INAIL ha ricordato, inoltre, che il decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205 distingue, nell'ambito del contratto di rete, l'impresa referente per le suddette comunicazioni obbligatorie dall'impresa alla quale deve essere imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità.

È, infatti, quest'ultima a dover provvedere agli adempimenti previdenziali e assicurativi in qualità di datore di lavoro del lavoratore in codatorialità.

Il codatore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi deve essere indicato nel corso della compilazione del modello *Unirete Assunzione*.

### **Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti**

L'INAIL ha elencato i criteri<sup>4</sup> per l'individuazione dell'impresa alla quale imputare sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in codatorialità:

1. per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all'assunzione), si fa riferimento all'impresa di provenienza;
2. in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione *Unirete Assunzione* va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Per quanto riguarda la retribuzione imponibile, essa è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa indicata come datore di lavoro nella predetta comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore<sup>5</sup>.

### **Adempimenti nei confronti dell'Inail per l'assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un'impresa retista**

L'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare:

1. a presentare le denunce previste dall'articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;

---

<sup>4</sup> Comma 1, art. 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205.

<sup>5</sup> Comma 2, art. 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205.

2. ad effettuare l'autoliquidazione annuale dei premi di cui agli articoli 28 e 44;
3. a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all'articolo 53 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8121, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.

### **Premi assicurativi e profili operativi connessi alla responsabilità solidale**

L'INAIL ha comunicato che, sotto il profilo assicurativo, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali.

Si applicano, dunque, le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro.

L'INAIL chiarisce, inoltre, che se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio.

In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento.

Nel caso in cui il datore di lavoro di riferimento eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa.

In questo ultimo caso, secondo le regole generali, la retribuzione imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa svolta.

Inoltre, l'INAIL ha specificato che l'applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento.

L'eventuale evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità è riferito al datore di lavoro di riferimento indicato nella comunicazione Unirete, con applicazione degli articoli 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex articolo 1294 del codice civile.

Dunque, in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai codatori di lavoro obbligati solidalmente

### **Infortuni e malattie professionali**

Infine, l'INAIL ha comunicato che il datore di lavoro di riferimento, nelle denunce di infortunio e di malattia professionale, deve specificare la circostanza che il lavoratore è in codatorialità.

Inoltre, il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale<sup>6</sup>.

Si ricorda che la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è collegata alle mansioni per le quali il lavoratore in codatorialità è stato assunto e alle quali deve essere adibito presso ciascun codatore di lavoro oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento<sup>7</sup>.

L'INAIL ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito a diversi codatori di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.

Inoltre, in presenza di prestazione lavorativa resa nell'arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai codatori di lavoro, l'infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio *in itinere* ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma come infortunio in attualità di lavoro.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare in allegato.

---

<sup>6</sup> Art. 53, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

<sup>7</sup> INL, Nota 22 febbraio 2022, n. 315